Iscrizione Salonitana.

del

Prof. G. Gatti.

Nell'agosto 1891, facendosi alcuni lavori agricoli in un terreno posto a sud dell'antica città di Salona, sulla sponda sinistra del fiume Jader, tornarono all'aperto due sepolcri cristiani, i quali contenevano tuttora le ossa degli scheletri mescolate con terra, ed erano coperti con lastroni di pietra bianca calcare. Ambedue questi lastroni portano incisa l'iscrizione funeraria. In una si leggono soltanto i nomi di Aurelia Eupateria ed Aurelio Jovino, ai quali fu posta la memoria sepolcrale della loro madre Aurelia Vera. L'altra iscrizione, importante per le formole che contiene, è data a fac-simile nella pagina seguente. Al testo epigrafico aggiungo poche parole di commento.

V. 1 — Il ch. monsig. Bulic', che primo ha dato notizia della scoperta '), opina che il nome della defunta sia DVIONa, omessa l'ultima lettera, o piuttosto confusa con la iniziale della seguente parola ANCILLA. Il lapicida, che incise questo epitafio, errò certamente nella scrittura di parecchi vocaboli, seguendo, come spesso avviene nelle iscrizioni di bassa età, gli idiotismi della pronuncia volgare. Anche il predetto nome apparisce irregolare: e non è forse improbabile che sia stato scritto DVIONA per DIVONA, DIVIONA, o altro simile, rappresentando più la pronuncia del vocabolo che la sua retta ortografia. Simili idiotismi si hanno, per esempio, in una tazza di vetro, del quarto o quinto secolo, ove il nome Jonas è tras-

¹⁾ Bullettino di archeologia e storia Dalmata, anno XII (1891) p. 145-148.

formato in DIVNAN ¹); in un documento salisburgese, che da il nome *Dionysius* contratto in DIVNIVS ²); ed in altri non rari monumenti dei primi secoli cristiani. Nella stessa Salona il nome *Domnius* o *Domnio* si trova scritto in forme diverse, fra le quali anche DVIMVS e DOIMVS, la quale ultima è poi rimasta nell' uso volgare. Di qui il ch. Bulic' ha sospettato, che DVIONA possa essere una corruzione di *Domna*, femminile di *Domnus* o *Domnius* ³).

V. 1-2 — Le frasi, che seguono il nome della defunta: ancilla Balentes e(t) sponsa Dextri, esprimono la condizione civile della medesima; e sembrerebbero a primo aspetto denotare, ch'essa, mentre era serva di un Valente, si disposò a Dexter, e mori fidanzata di lui. Ma io non credo che sia così. Se il vocabolo ancilla avesse ad intendersi nel senso proprio e legale di serva, sarebbe questo il primo ed unico esempio, nel quale di una persona cristiana è esplicitamente indicato lo stato servile. Ora in tutta l'epigrafia e nella letteratura cristiana, massime del secolo quinto, non si trova giammai la menzione di servi; ed appena qualche rara volta, nelle iscrizioni più antiche, taluno è ricordato come liberto, e coloro che non erano nati liberi od erano stati manomessi, con linguaggio proprio del cristianesimo sono più specialmente appellati alumni 4). Che se talvolta nelle iscrizioni cristiane si trovano alcuni nominati conservus, conserva, ciò non s'intende mai nel senso di servitù civile, ma nel significato proprio del linguaggio cristiano, riferendosi cioè alla comune servitù verso Dio 5). In una lapide di Aquileia è nominato un Paulus vir religiosus, servus et milex 6); ed in altra di Ra-

¹⁾ De Rossi, Bullettino di archeologia cristiana, 1874 p. 155, 1877 p. 80.

²⁾ De Rossi, op. cit. 1864, p. 31.

^{.3)} Bull. di arch. e st. Dalmata 1891, p. 147.

⁴⁾ De Rossi, op. cit. 1887, p. 38; 1886, p. 106, 127.

⁵⁾ Id. op. cit. 1879, p. 108; 1886, p. 116.

⁶⁾ C. I. L. V, 8280.

264 Gattı

venna il marito di una Valeria Maria, la quale certamente era persona libera, dice di aver posto quella funebre memoria conservae, sorori et coniugi. Nella quale formola è manifesto, che non solamente conserva denota la comunanza della fede, ma anche la voce soror è usata non nel senso di consanguinità naturale, sibbene ad esprimere la fratellanza cristiana 1). Similmente adunque nell'epitafio Salonitano l'ancilla Valentis non parmi significare lo stato servile della defunta, ma piuttosto quei rapporti di ossequio e di dipendenza familiare, che costituiscono una persona liberamente soggetta e devota ad un'altra. In tal modo appunto, nel senso cristiano, intendonsi le ancillae, i servi o famuli e famulae Dei, che sì spesso ricorrono nelle antiche lapidi; fra le quali basti ricordare, ad esempio, una iscrizione della Gallia Narbonese, che nomina una donna, serva domini Christi²), ed un donario votivo, del secolo quinto, che fu offerto a S. Silvestro da una donna detta semplicemente ancilla sua 3). Anche in una lapide giudaica dell'Africa è menzionata, nello stesso senso, un'ancilla, la quale decorò con musaico la Sinagoga Naronitana 4). È facile quindi intendere, come la defunta di Salona, che a Valente era stata soggetta, e forse da lui fu nutrita ed educata nei primi anni, potè essere appellata ancilla del medesimo; senza che questo vocabolo si riferisca menomamente allo stato di servitù civile, ripugnante all' evangelica fratellanza di tutti i fedeli e bandito costantemente dal linguaggio cristiano.

In quanto alle parole *sponsa Dextri*, io inchino a credere, che significhino aver la donna vissuto in matrimonio con Dexter appena breve tempo, e non l'essere stata soltanto fidanzata di lui. Quantunque *sponsus* e *sponsa* dicasi propriamente di coloro, che si danno reciproca promessa di matrimonio; pur

¹⁾ De Rossi, op. cit. 1879, p. 107 segg.; C. I. L. XI, 322.

²⁾ C. 1. L. XII, 5868.

³⁾ De Rossi, op. cit. 1872, p. 38; 1890, p. 104 sg., tav. VIII-IX.

⁴⁾ Ephem. epigr. V, 1222 = VII, 147.

tuttavia è fuor di dubbio, che come nell'epigrafia pagana quelle voci assai spesso sono adoperate in luogo di maritus ed uxor 1), così anche nelle iscrizioni cristiane ricorrono per denotare i veri coniugi. In un'epigrafe picena, del secolo quinto, è ricordata la depositio Pauli et Eufimiae sponsorum, i quali certamente non possono intendersi che per marito e moglie 2). Una lapide di Aquileia nomina sponsus il marito della defunta, della quale inoltre è detto: sponsata fuit annis III mensibus II diebus XVII 3); e la stessa formola si ripete in un'altra iscrizione, pure di Aquileia, ove di una puella virgo innocentissima dicesi: sponsata fuit diebus XXV4). In questi due monumenti, del secolo quarto, io intendo la frase sponsata fuit in relazione alle nozze; per ricordare con dolore la breve distanza passata tra esse ed il giorno della morte. Forse nello stesso modo dee intendersi un'iscrizione cristiana portuense, che nomina una virgo annorum XXIIII e finisce con la formola: Donatus sponsae dulcissimae 5). Anche in questo caso la fanciulla, che si sposò 6) a Donato ed ebbe da lui pietosa sepoltura, dee aver vissuto si breve tempo dopo le nozze, che scese nel sepolcro prima che fosse perfetto e consumato il matrimonio. Analogamente a questi esempi, la defunta Salonitana potè esser detta sponsa Dextri, perchè era sponsata da poco spazio di tempo, quando fu colta da morte precoce.

V. 3-4. — La data consolare d. n. Theodosio aug. XIII et Valentiniano aug. bes, siccome ha già notato il ch. mon-

¹⁾ Vedi, per es., C. I. L. VIII, 2856, 2857, 3065, 3485, 4318; X, 4022, etc.

²⁾ C. I. L. IX, 5347: de Rossi, Inscr. christ. I, p. LXXII.

³⁾ C. I. L. V, 1620.

⁴⁾ Ib. 1636.

⁵⁾ C. I. L. XIV, 1954.

⁶⁾ Anche nelle lingue neo-latine sposare, épouser ecc. dicesi in senso proprio di contrarre matrimonio; e sposa, épousée, significa una donna maritata di recente.

signor Bulic', è errata: imperocchè Teodosio fu console per la decimaterza volta nell'anno 430, insieme con Valentiniano per la terza volta, e non per la seconda. Ma mentre il dotto editore pensa che l'errore cada nella parola bes, cioè bis, e questa sia da correggere in ter; pare invece più naturale supporre errata la cifra XIII del consolato di Teodosio 1). Nella quale ipotesi l'errore materiale del lapicida non sarebbe avvenuto nello scambiare la parola BIS con TER; ma assai più semplicemente nell'aggiungere una unità alla cifra predetta, che doveva essere XII. E ciò apparisce tanto più verosimile. in quanto che la parola seguente ET incominciava con una linea retta verticale, e poteva dar luogo al facile errore di incidere tre unità invece di due. Laonde stimo, che qui sia denotato non l'anno 430, ma il 426, nel quale tennero i fasci Teodosio per la XII volta, e Valentiniano per la seconda. Nè simiglianti errori sono senza esempio. In una iscrizione romana dello stesso anno 426 è del tutto omessa la cifra XII spettante al consolato di Teodosio, leggendovisi: Theodosio et Valentiniano II2); ed in una epigrafe Salonitana dell'anno 411 è scritto: Theodosio perpetuo VI aug. cos. in luogo di IV 3).

La terminazione -es del vocabolo bis trova riscontro nella parola Balentes della stessa pietra; ed è manifestamente dovuta a vizio di pronuncia dello scrittore. Il quale al v. 5 nella voce CRESTEANI ripetè nuovamente lo scambio della lettera E per I, mentre al v. 8 scrisse I per E nella parola ECLISIE.

V. 4-5 — Alla data consolare succede la sanzione per la inviolabilità del sepoloro, la quale incomincia con l'adiurazione per Deum et per leges Cresteanorum. Siffatta formola è del tutto nuova e, per quanto so, anche la più antica. Nelle iscrizioni romane si trova per la prima volta l'adiuratio in

¹⁾ Questa stessa opinione è stata espressa dal ch. prof. Vittorio Scialoia nel Bull. dell'Istit. di diritto romano IV (1891) p. 247.

²⁾ De Rossi, Inscr. christ. I, 653.

³⁾ C. I. L. III, 2656.

una lapide frammentata del museo Lateranese, la quale reca la data dell'anno 451 e dice: Adiuro vos per Christum, ne mihi ab aliquo violentia fiat et ne sepulcrum meum violetur 1). In altre epigrafi di età più tarda l'adiurazione è fatta anche per diem iudicii 2); e spesso vi sono aggiunte imprecazioni ed anatemi, perchè il violatore del sepolcro sia condannato nel finale giudizio 3), e vada con Giuda nell'eterna perdi-

¹⁾ De Rossi, Inscr. christ. I, 752.

et per tremenda die iudicii, ut hunc sepulcrum nunquam ullo tempore violetur. — Ib. 7793 (dell'anno 568): Rogo te per Deum omnipotentem et Jesum Christum Nazarenum, ne me tangas nec sepulcrum meum viol(e)s, nam ante tribunal aeterni iudicis mecum causam dic(e)s. — Ib. 7795: (Rog)o vos omne(s qui iudicat)uri estis, per Deum patrem (et fili)um Dei et sanc(tum) Spirit(um), hoc sepulcrum ne (quis) violare presumat. — C. I. L. IX, 2437 (dell'anno 553): Rogantes et dicentes per Deum vibum et illum diem iudicii, ni quis hoc infantium molestet intus monumentum. — C. I. L. X, 178 (dell'anno 528): Coniurat per diem tremendi iudicii, ne quis hoc aliquando audeat violare sepulcrum. — Ib. 179: (Ne quis) dum diem iudici (expectat), hoc audeat viola(re sepul)chrum. — Ib. 1193 (dell'anno 558): (....per i)udicium vos coniur(o), ut ni qui(s) sepoltura(m) mea(m) violet.

³⁾ Inscr. christ. I, 1359: Si quis hoc sepulcrum pos(t mortem meam violav)erit, aveat anathema Christi. Cf. ib. 980, 1090, 1125.

— C. I. L. XII, 5755: Si quis cu(m eo sepeliri) volue(rit.... il)li anatema (sit). — Targioni, Viaggi XI, 4: Si quis voluerit violare hoc sepulcrum, sit illi anathema. Cf. C. I. L. XII, 190° b. — C. I. L. X, 761: Adiuro bos omnes pos(t) me bentu(ros.... ne quis h)unc tumulum violari permittat; et si (quis violaverit,) Christi, ebeniat eis cot est in psalmu CVIII (=109). — Fabretti p. 110, 273: (Si quis hoc) sepulcrum violare (voluer)it, sit alienus a regno (Dei). — Grut. 1062, 1: Si quis praesumpserit contra hunc tumulum violare, abea(t) inde inquisitionem ante tribunal dni nostri. — C. I. L. V, 6186: Si quis post obitum nostrum aliquem corpus intulerint, non effugiant ira(m) Dei et domini nostri. — Kaibel, Inscr. Graec. 254:

zione 1). Qualche volta si legge anche invocato sui violatori del sepolcro l'anatema dei 318 padri del concilio Niceno, cioè le censure e le pene sancite dai canoni di quel sacro concilio nell'anno 325 2).

Εἴ τις δὲ ταύτην ἦδίκησεν καὶ ἐμὲ ἐλύπησεν, μὴ λάποιτο τὸν Θεόν. — C. I. Gr. 9546: Παρανγέλλω τε ἐν ὀνόματι καὶ μεσειτεία Θεοῦ μὴτε ἐν ταῖς στοαῖς μὴτε ἐν τῷ κήπῳ πύελον ἢ σῶμα τεπηναι . . . 'Ο δὲ αἰτησόμενος καὶ δ ἐπιτρέψων τεπηναι λόγον τῷ Κυρίῳ δώσουσιν. — Ib. 9802: Εἴ τις τὰ ἀστᾶ μου σκυλεῖ, ἔσται αὐτῷ πρὸς τὴν ἐπερχομένην ὀργήν.

- 1) Inscr. christ. II, p. 309: Si quis cum praesumpserit inde de locum istum, et ossa ipsorum inde iactaverint, habeant partem cum Juda. - C. I. L. X, 4539: (Denun)tiantes et coniurantes, ut qui hunc mun(imentum aut) meum nomine(m) laeseri(n)t, abeant tradictio(nem Judae), et ubi iusti remunerati fuerint, exseant condemnati o(re domini nostri). - C. 1. L. XI, 322; Si quis hunc sepulchrum violaverit, partem abea(t) cum Juda traditorem, et in die iudicii non resurgat. - Ib. 325: Si (quis hunc) sepulchrum violaverit, abeat parte(m) c(um Juda) traditore e(t) in iudicium Dei (incurrat). - Ib. 329: Con(iuro p)er inseparabilem Trin(itatem) qui unus et verus est Deus : quisquis praesumpserît su(prascripta) tria corpora aperire.... iudicio Dei incurrat (et a)beat portionem cum Juda t(radito)re dei nostri. Cf. ibid. 327. — Fabr. p. 110, 271: Male pereat, insepultus iaceat, non resurgat, cum Juda partem habeat, si quis sepulcrum hunc violaverit. — Ib. 272: Si quis autem locum istum biolaberit, partem abeat cum Juda traditore dni nostri Jesu Christi. - C. I. L. XIV, 3898: Incurrat in tipo Saffire et Kaifae (?), qui eum locum... aperuerit. - Falsa è l'iscrizione di Cagliari: Habeat partem cum Gezi qui istum locum boluerit biolare (C. I. L. X, 1276*).
- 2) Murat. 1955, 1: Q(ui) h(unc) tum(ulum) viol(averit) habeat anathema a CCCXVIII pat(ribus.... et) port(ionem) c(um) Juda trad(itore) dni nri Jesu Christi. Giacuzzi, In Bonusae et Mennae titul. p. 45: Abeat anatema a(=cum) Juda si quis alterum (h)omine(m) super me posuer(it): anatema abeas da(=a) tricenti decem et octo patriarche qui canones exposuerunt, et da sancta Christi quatuor evangelia. C. I. L. V, 307: Q(ui) oc sepulcrum (violaverit et alterum corpus) super me ponerit, da CCCX(VIII patribus?... abeat anathema?) et abeat porcionem cum Jud(a).

Più importante è la menzione delle leges Christianorum, per le quali è scongiurato chiunque a non turbare con altri seppellimenti la quiete sepolcrale della defunta. In un'epigrafe cristiana, trovata nel 1879 in Ancona e non posteriore al secolo quinto, il fondatore del sepolcro dice: " feci sepulcrum in re mea, ubi requiescam"; ed a chi volesse violare la sua tomba " et contra leges temptaverit", impone la multa pecuniaria d'una libbra d'oro 1). Questa sanzione però si riferisce alle leggi pubbliche, le quali in ogni tempo severamente tutelarono la religione dei sepolcri; mentre nella lapide Salonitana le leges Christianorum sono ricordate in senso speciale e tutto proprio della communità cristiana, cui quel sepolcreto apparteneva 2). Ciò è chiarito da un altro insigne epitafio trovato nello stesso cimitero di Salona, e spettante all'anno 382. Il titolo fu inciso sulla fronte di un sarcofago, che racchiu-

¹⁾ C. I. L. IX, 5900: cf. de Rossi, Bull. di arch. crist. 1879, p. 131. Nell'epitafio di un liberto di Claudio (C. I. L. X, 1971) è stato supposto ch'egli preghi (p)er legem di rispettare il titolo sepolcrale. Ma per l'attento esame della pietra, fatto dal Mommsen, è stato riconosciuto doversi supplire (praet)er legem; ed il contesto esige perciò un'altra spiegazione. Il predetto liberto, costituendo il monumento, domanda che si abbia cura di non far porre il titolo funerario da chi non ne avesse il diritto: rogo vos fac(iatis), (praet)er legem ne quis mihi titulum deiciat (=ponat) curam agatis. E conformemente alla sua volontà fu poi esplicitamente scritto nella stessa pietra, che curam egit Claudia Aster, gerosolimitana; la quale, congiunta od erede di lui, aveva, secondo le leggi, il diritto di dargli sepoltura.

²⁾ Assai raro è nella epigrafia l'uso della parola lex in relazione alla cristianità. S. Ilario di Arles, defunto nel 449, è nominato, nel sarcofago ove fu deposto, sacrosanctae legis antistes (C. I. L. XII, 949) Più propriamente invece la lex denotava la legge mosaica; onde di una proselita della religione giudaica è detto nel suo elogio sepolcrale: iuste legem colens (Cf. Marucchi, nelle Dissertaz. della Accad. rom. d'archeol. Serie 2, tom. II, p. 25).

deva le ossa di un fanciullo di nome Domnione; ed il padre di costui, Flavio Teodoto curatore del municipio Salonitano, deponendo il corpo del figliuolo in quel sepolcreto, scrisse con formola singolare: "in lege sancta christiana collocabi eum " 1). Non è chi non veda, come alla lex christiana, nella santità della quale fu sepolto il fanciullo Domnione, facciano riscontro le leges Christianorum, nel nuovo epitafio invocate a tutela di una tomba posta nella medesima necropoli ed in circa nello stesso tempo. In ambedue poi le iscrizioni è sancita una multa da pagarsi alla chiesa Salonitana nel caso d'indebita usurpazione del sepolcro; e ciò rende manifesto, che l'ecclesia, essendo in legittimo possesso del sepolcreto commune dei fedeli, doveva essere la vigile custode delle arche funerarie e la tutrice naturale della loro inviolabilità. Analoghe iscrizioni del cimitero cristiano di Concordia Sagittaria contengono l'espressa raccomandazione dei sepolcri alla chiesa: arcam comendamus sancte aeclesiae civitatis Concordiensium; - arca(m) in eclesie com(en)dav(i); - sepulcrum meum conmendo civi-(tatis) Con(cordiensium) r(everentissimo) clero; - rogo et peto, ovvero petimus, omnem clerum et cuncla(m) fraternitatem, ut nullus de genere vel aliquis in hac sepultura ponatur²). In una iscrizione romana la stessa preghiera di non turbare il sepolcro è fatta con la formola: peto a bobis, fratres boni, per unum Deum, ne quis (h)un(c) titelo moles(tet) pos(t) mort(em meam) 3), e similmente in una lapide di Salona è diretta ai fratres la raccomandazione di non seppellire altri nello stesso avello: peto bos, fratres, ne qui alium (corpus superponat etc. 4). Come dunque alle cure della chiesa,

¹⁾ C. I. L. III, 9508: cf. Mommsen, Ephem. epigr. II, n. 553; de Rossi, Bull. di arch. crist. 1878, p. 106.

²) C. I. L. V, 2305, 8738, 8740, 8745, 8747; cf. de Rossi, op. cit. 1874 p. 137 segg.

³⁾ C. I. L. VI, 8987.

⁴⁾ C. I. L. III, 2509.

vale a dire del clero e di tutta la communità dei cristiani fratelli era affidata la religione delle private sepolture; così nelle due ricordate iscrizioni del cimitero Salonitano, Flavio Teodoto volle esprimere che deponeva il proprio figliuolo in luogo tutelato dalla lex sancta cristiana, e colui che seppellì la giovane sposa di Dexter invocò le leges Christianorum, perchè fosse rispettata l'inviolabilità del sepolcro.

V. 6-8 — L'iscrizione termina con la formola comminatoria di una multa pecuniaria a chiunque avesse voluto deporre un altro cadavere in quell'arca sepolcrale. Il vocabolo VOLVERIT vi è ripetuto per errore, in principio ed in fine della frase.

Nelle iscrizioni funerarie cristiane del secolo quarto e quinto frequentemente è espressa la proibizione di aprire il sepolcro e di deporvi un altro corpo; e spesso pure vi è aggiunta la sanzione di una multa pecuniaria da pagarsi in caso di contravvenzione a tale divieto ¹). I sepolcreti di Concordia Sagittaria e di Salona ne offrono specialmente i più numerosi esempi. Nelle epigrafi Concordiesi la multa è devoluta costantemente all'erario pubblico: reipublicae, fisco, fisci viribus, fisci rationibus ²), ed in alcuni casi è minacciato anche il ta-

¹⁾ Intorno all'origine e alle varietà di siffatte proibizioni e multe, v. de Rossi, Bull. di arch. crist. 1874, p. 138 segg. Un' iscrizione greco-giudaica scoperta, non è molto, a Smirne, dopo il divieto di altri seppellimenti contiene l'intimazione di una multa di 1500 denari da pagarsi τῷ ἐερωτάτω ταμείω ed altri 100 alla nazione ebrea: τῷ ἔπνει τῶν Ἰουδάιων. E conchiude dicendo, che una copia della iscrizione medesima era stata depositata nel pubblico archivio, come documento legittimo per eseguire la pena comminata contro il contravventore: ταύτης τῆς ἐπιγραφῆς τὸ ἀντίγραφον ἀποκεῖται εἰς τὸ ἀρχεῖον (Revue des Études Juives 1883, p. 161).

²) C. I. L. V, 1880, 1973, 8697, 8724-8780, 8988 c, e: cf. pag. 1060; Pais, Supplem. ad C. I. L. V n. 427; Notizie degli scavi 1886 p. 10,

glio della mano, e perfino la pena capitale, al violatore del sepolcro ¹). Le lapidi Salonitane ora alla cassa municipale: fisco, fisei viribus ²), ora alla comunità dei fratelli cristiani: ecclesiae ¹),

1887 p. 305, 1890 p. 169-172, 339-343. Un solo esempio si è avuto recentemente della multa che un centenarius della fabbrica sagittaria volle devoluta alla schola della fabbrica medesima (Not. d. scavi 1890 p. 172). Cf. anche C. I. L. III, 10016, 10135.

- 1) C. I. L. V, 8761: qui eam arca aperire voluerit, iure ei manus precidentur, aut fisco inferat auri libra una. Ib. 8762: qui eam aperire voluerit, iure ei ma(nus) precidentur, aut fisco inferat argenti p(0)n(do) V. Ib. 8768: si quis eam aperuerit, ut mani eius precidantur, aut in fesco det auri pondo doa. Not. d. scav 1890, p. 340: si quis arcam avviterare voluerit, inferat fisco auri libras octo iuxta, et poena capitis. Ib. p. 342: si quis eam contrerivit, capitis periculum patiatur. In un frammento di lapide Salonitana (C. I. L. III, 9669), dopo indicata la multa da pagarsi al fisco, rimane nell'ultimo verso la voce periculum, che forse si riferisce ad una simile penalità corporale.
- 2) C. I. L. III, 2631: (si quis hoc sepulcru)m violare voluerit, da(re debebit) fisco argenti p(ondo) XXX. Ib. 2632: si quis voluerit hunc sepulcrum violare, dabit fisco argenti lib(ras).... Ib. 8742: si quis vero temtaverit in eodem sarcofago ponere aliut corpus, inferet fisci viribus auri pondo duo. Ib. 8869: (si quis super hoc corpus) aliud co(rpus ponere voluerit), inferet f(isco).... Ib. 9259: si quis vero hunc sarcofagum (ape)ruerit, inferre debebit fisc(i viribus a)uri pon(do)... Ib. 9507: si quis vero super duo corpora nostra aliut corpus voluerit ordinare, dabit fisci viribus argenti pondo quindecim. Ib. 9533: si quis extraneus ponere voluerit, det fisco auri lib(ras) III. Ib. 9670: (si quis s)uper (ea corpora aliud corpus) voluer(it ponere, poena)e nomin(e dabit fis)co.... Altri frammenti, nei quali era notata la devoluzione della multa fisco, o fisci viribus, si hanno nel C. I. L. III, 2628, 2633, 2635, 9667, 9668.
- 3) C. 1. L. III, 2666: (si quis aliud corpus) voluer(it) super (ponere, inferet) eclesiae arg(enti) li(bras) Ib. 6399: in que arca si quis . . . dederit corpus, det eclesiae paenam auri pondo duo. Ib. 9508: si qis super hunc corpus alium corpus ponere voluerit, inferet eclesiae argenti p(ondo) X. Ib. 9569: si quis

attribuiscono la multa per violati sepolcri 1). Due, o forse anche tre volte, invece della sola parola ecclesia, leggiamo espressamente nominata l'ecclesia Salonitana, ecclesia catholica Salonitana 2). Quest' ultima formola è pure incisa nella epigrafe novellamente scoperta, e poteva anche trovarsi in qualche altra delle epigrafi sopra accennate, ove la pietra è mutila dopo la parola ecclesiae 3). Merita d'esser notato, che

- 1) Oltre gli esempi allegati nelle note precedenti, si hanno altri molti frammenti epigrafici del cimitero di Salona, nei quali è incerto a chi fosse attribuita la multa: C. I. L. III, 9087, 9114, 9453, 9454, 9503, 9526, 9541, 9565, 9568, 9580, 9604, 9618, 9622, 9662, 9673-9683. Singolare è poi la formola (ib. 9672): si quis cor(pus aliud super ponere v)oluerit, pena dare debebit... meo argenti libras quinq..... Gli editori hanno supplito: (heredi) meo.
- 2) C. I. L. III, 2654: si quis post nostram pausationem hoc sarcofagum aperire voluerit, inferat aeclesiae Salon(itanae) argenti libras quinquaginta. Ib. 9535: (si quis post ob)itum eorum super (haec corpora aliud ponere voluerit, inferet eclesiae c)atol(icae) Salonit(anae).... Nel frammento, che conserva le poche lettere LESIE RA (ib. 9665), e che si è creduto poter supplire (inferet ecc)lesie Ra(vennati)...., a me parrebbe piuttosto di dover correggere, analogamente agli esempi addotti: ec)lesie Ka-(tolicae Salonitanae).
- 3) In due iscrizioni africane, incise sopra materiali destinati alla costruzione di basiliche del secolo quarto, leggesi: (ad) beatam ecclesiam catolicam, e (ad f)abr(icam) chatholicaru(m) eclesiarum. V. de Rossi, Bull. di archeol. crist. 1878, p. 20 segg.; C. I. L. VIII, 2311 add., 5176.

su(per hoc corpus) aliut pon(ere voluerit, inferet e)clesi(ae) — 1b. 9585: si quis autem voluerit super hec duo corpora punere, inferet ecliseae argenti libras quinquem. — 1b. 9597: si quis eam arc(am) post obit(um) eius aperire voluer(it), in(ferre) d(e)b(ebit) ecclesiae mille. — 1b. 9661: (si quis pon)er(e voluerit, d)avit ecles(iae)—1b. 9663: (si quis su)pra nos (aliud corpus volue)rit pon(ere, inferet ec)lesie (libras argen)ti X. — 1b. 9664: s(i quis super ea co)rpora (aliud corpus ponere voluerit, inferet e)clesie... — Cf. l'iscrizione di Traù, C. I. L III, 2704, e de Rossi. Bull. di archeol. crist. 1874, p. 139.

questo vocabolo è quasi costantemente scritto con un solo c, ECLESIA; la quale ortografia, secondochè più volte ha notato e dichiarato il comm. de Rossi, è indizio di antichità, e caratteristica propria delle epigrafi cristiane del secolo quarto e quinto 1). Anche nell'epitafio di un Euphrata diacono, e nel titolo sepolcrale greco di un prete Valerio, ambedue della chiesa di Salona, quella cristiana comunità è detta sancta eclesia, e άγία καὶ καπολική ἐκλησία 2).

La quantità della pena pecuniaria, che l'ecclesia catholica Salonitana avea diritto di esigere da chi avesse violato la tomba col seppellimento di un altro cadavere, è significata con le sigle: AVR· — III. Nelle simili lapidi di Salona, ove è conservata l'indicazione della multa, ne è espressa costantemente la cifra in librae, o pondo, e varia da 5 a 30, se sono libbre d'argento; da 2 a 3, se sono libbre d'oro 3). Quindi la linea orizzontale, che nella nostra epigrafe precede la cifra III, dovrà egualmente intendersi per libbre: aur(i) librae, o pondo, tres. Nei casi di frazione dell'unità librale il segno — indica ordinariamente uncia o libella 4); ma qui, adoperato come unità numerale, non può che rispondere a pondo.

¹⁾ Bull. di archeol. crist. 1883 p. 16, 17; 1887 p. 147. Cf. 1864 p. 28, 1867 p. 52, 1871 p. 116, 1874 p. 136, 1878 p. 14 sg.; Inscr. christ. II p. 173.

²⁾ C. I. L. III, 2661; C. I. Gr. 9434. Nel primo la lapide ha ECCESIAE, essendo scritto per errore il secondo C in luogo di L.

³⁾ V. sopra p. 272 note 2, 3 Una sola volta la cifra della multa è mille, e deve intendersi per folles: intorno alla quale moneta e multa, v. de Rossi. Bull. di archeol. crist. 1874 p. 140; Marquardt, röm. Staatsverw. 112 p. 43 sgg.

⁴⁾ V. Marquardt, l. c. p. 49, 52.